

Bruxelles, 2 settembre 2022
(OR. en)

11571/22

Fascicolo interistituzionale:
2022/0076 (NLE)

CLIMA 381
ENV 771
ENER 379
IND 303
COMPET 627
MI 593
ECOFIN 756
TRANS 509
AELE 35
CH 12

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo

DECISIONE (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto
istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il
collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra,
riguardo alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra¹ ("accordo") è stato firmato il 23 novembre 2017 a norma della decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio².
- (2) L'accordo è stato concluso con la decisione (UE) 2018/219 del Consiglio³ ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.
- (3) A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto può adottare decisioni che, a decorrere dalla loro entrata in vigore, sono vincolanti per le parti.
- (4) L'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che il comitato misto può decidere di modificare gli allegati dell'accordo.
- (5) È opportuno ripristinare la compatibilità e la coerenza tra le norme giuridiche e la loro applicazione pratica al fine di proteggere le informazioni riservate, in particolare contro la divulgazione non autorizzata o la perdita di integrità. Per assicurare un'applicazione coerente delle classificazioni in materia di riservatezza di cui agli allegati III e IV dell'accordo, è opportuno modificare tali allegati conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo.

¹ GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

² Decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio, del 10 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 1).

³ Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 43 del 16.2.2018, pag. 1).

- (6) Nel corso della sua quinta riunione, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del suo regolamento interno¹, il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo, in quanto gli allegati modificati vincoleranno l'Unione.
- (8) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione n. 1/2019 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, del 25 gennaio 2019, relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto, e decisione (UE) 2018/1279 del Consiglio del 18 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato misto (GU L 239 del 24.9.2018, pag. 8).

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso della quinta riunione del comitato misto, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato misto, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
